Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1976, n. **439**.

Recupero e nuova assegnazione di due posti di assistente ordinario . . . . . Pag. 5050

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **440**.

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 776, concernente trasferimento di quattro posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino . . . Pag. 5051

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 1976.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo mostre piacentine . . . . Pag. 5051

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, relativa alla istituzione presso il Ministero della marina mercantile di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio per la concessione di finanziamenti a favore degli esercenti l'industria della pesca . . . . . Pag. 5052

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per il residuo periodo dell'anno 1976, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale. Pag. 5052

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi, per il residuo periodo dell'anno 1976, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale. Pag. 5053

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Divieto di afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa nel periodo estivo . . Pag. 5053

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Divieto di sbarco nell'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa per il periodo estivo . . Pag. 5054

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omab, in Oggiono. Pag. 5055

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Nuova dipendenza dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York. Pag. 5055

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Nuova dipendenza del consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica) . . . . Pag. 5055

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro . . Pag. 5056

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.
Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria . . Pag. 5056

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.
Ricostituzione del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina . . Pag. 5056

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione europea in materia di adozione di minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967 . . . . Pag. 5057

Ministero dei lavori pubblici: Modificazione allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti . . . . Pag. 5057

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . . Pag. 5057

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Sariafos » dell'impresa Sariaf S.p.a. . Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Tepp Cano » dell'impresa Sariaf S.p.a. . . Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Dikamon 72 » dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a. Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Tepp 20 » dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a. Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Rhodiacuivre micronizzato 50 % » dell'impresa Sodirodia S.p.a. . . . . Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Acticupryl » dell'impresa Sodirodia S.p.a. Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Carbazinc micronizzato » dell'impresa Sodirodia S.p.a. Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Ormonil » dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a. Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Afos » dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a. Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « E 605 » dell'impresa Bayer Italia S.p.a. Pag. 5057

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Metasystox S » dell'impresa Bayer Italia S.p.a. Pag. 5058

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Metasystox » dell'impresa Bayer Italia S.p.a. Pag. 5058

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Metasystox (i) » dell'impresa Bayer Italia S.p.a. Pag. 5058

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Lambrol » dell'impresa Montedison S.p.a. Pag. 5058

Ministero del tesoro: Medie dei cambi e dei titoli Pag. 5058

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorsi. Pag. 5059

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di urbanista in prova nella carriera tecnica direttiva del genio civile . . . . . . Pag. 5060

Ministero della difesa: Rinvio delle prove scritte del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato . . . . Pag. 5065

Ministero per i beni culturali e ambientali: Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea Pag. 5065

Ufficio medico provinciale di Bologna: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna . . . . Pag. 5056

Ospedale civile « F.lli Borselli » di Bondeno: Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria Pag. 5066

Consorzio degli ospedali di Treviglio e Caravaggio:

Concorso ad un posto di direttore sanitario Pag. 5066

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico. Pag. 5066

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1976, n. **15**.
Norme concernenti il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nella provincia di Trento ed adeguamento degli organici Pag. 5067

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
4 febbraio 1976, n. **439**.

Recupero e nuova assegnazione di due posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale, fra l'altro, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di geografia (per il corso di laurea in lingue e letterature straniere) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova;

Viste le rettorali n. 7274 del 3 luglio 1975 dell'Università di Bari e n. 10609 del 20 giugno 1975 dell'Università di Padova, dalle quali risulta che i posti in questione sono vacanti da più di tre anni;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura dei posti nei termini fissati dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che, per tale ragione, siano venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono le assegnazioni dei posti alle cattedre in questione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario, già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, alla cattedra di anatomia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, è recuperato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario, di cui al precedente art. 1, è attribuito alla cattedra di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Art. 3.

Il posto di assistente ordinario, già attribuito — con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146 — alla cattedra di geografia (per il corso di laurea in lingue e letterature straniere) della facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova, è recuperato.

Art. 4.

Il posto di assistente ordinario, di cui al precedente art. 3, è assegnato alla cattedra di fisiologia umana della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **440.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 776, concernente trasferimento di quattro posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 776, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1976, Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 23, con il quale sono stati trasferiti quattro posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino;

Visto il secondo comma del dispositivo del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 776, relativo al trasferimento dei quattro assistenti presso la cattedra di neurochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, a decorrere dal 1° novembre 1975;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università degli studi di Torino, adottate rispettivamente in data 9 settembre 1975 e 29 settembre 1975, dalle quali si rileva che le generalità esatte di uno dei quattro assistenti trasferiti sono: Rosa Urciuoli e non Rosa Arciuoli, come erroneamente indicato nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 776;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 776, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 23, è rettificato per la sola parte che riguarda le generalità di uno dei quattro assistenti trasferiti alla cattedra di neurochirurgia dell'Università degli studi di Torino, che devono intendersi: dott.ssa Rosa Urciuoli, anzichè Rosa Arciuoli, come erroneamente indicato con il decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 1976.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo mostre piacentine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo denominato « Ente autonomo mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato il relativo statuto, e 10 luglio 1974, n. 475, con il quale detto statuto è stato modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1972, con il quale il dott. Francesco Cremona è stato confermato presidente dell'ente predetto, per il triennio 1972-75;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 7 dello statuto suindicato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Giovanni Carlo Bianchini è nominato presidente dell'Ente autonomo mostre piacentine, con sede in Piacenza, per la durata di un triennio dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7570)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, relativa alla istituzione presso il Ministero della marina mercantile di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio per la concessione di finanziamenti a favore degli esercenti l'industria della pesca.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio per la concessione di finanziamenti a favore degli esercenti l'industria della pesca al tasso di interesse annuo del 2 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, alla determinazione del tasso da applicare sui finanziamenti di cui alla citata legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo da applicarsi alle operazioni di finanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 3 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1976
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 359

(5147)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per il residuo periodo dell'anno 1976, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 493, la quale all'art. 2-*bis* dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto de Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto ministeriale n. 325182/73 PG/6 del 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 52, con il quale è stato fissato nella misura del 12,70% annuo il tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1976, alle operazioni in parola;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato articolo 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso massimo da applicare ai finanziamenti di cui alla sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato nella misura del 14,45% annuo, per il residuo periodo dell'anno in corso.

Il suddetto tasso massimo si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con utilizzo di

risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1976
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 319

(7605)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1976.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi, per il residuo periodo dell'anno 1976, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, recante norme per l'esercizio del credito navale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale n. 325218/73 PG/6 del 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 51, con il quale è stato fissato nella misura del 6,45 % annuo il tasso agevolato di interesse da applicarsi, per l'anno 1976, alle operazioni in parola;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione del tasso agevolato da applicare ai finanziamenti di cui alla sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1, per assicurare la continuità della attività creditizia nel settore;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è fissato nella misura dell'8,20 % annuo, per il residuo periodo dell'anno in corso.

E' confermato nella misura del 6,45 % il tasso agevolato per le operazioni di finanziamento effettuate con il risparmio acquisito dagli istituti di credito precedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto al tasso base nella misura in precedenza vigente, tenuto conto che per i finanziamenti della specie i mutuatari, a termini dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, corrispondono le rate di ammortamento calcolate al tasso base, beneficiando successivamente del contributo statale necessario per consentire l'applicazione del tasso agevolato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 380

(7606)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Divieto di afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa nel periodo estivo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione nelle piccole isole che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero per il turismo e lo spettacolo e, sentita l'amministrazione comunale interessata e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto l'atto del 4 marzo 1976, n. 94, con il quale la giunta municipale del comune di Lipari ha deliberato di richiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici ai sensi della sopra citata legge n. 599/1966 l'emissione del decreto inteso a vietare nel periodo 1° luglio 1976 al 31 agosto 1976, in cui si verifica il maggiore movimento turistico, l'afflusso nell'isola di Vulcano di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa con la sola deroga per i villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo di trasporto perché risultano proprietari di case o perché alloggiano in locali ricettivi ubicati in località distanti da Vulcano porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola un periodo di soggiorno non superiore a trenta giorni.

Visto l'atto del 27 marzo 1976, n. 25, con il quale il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie ha deliberato di esprimere parere favorevole affinché il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 20 giugno 1966, n. 599, emetta il decreto inteso a vietare, per il periodo 1° luglio 1976 al 31 agosto 1976 l'afflusso nell'isola di Vulcano di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa con la sola deroga per coloro che abbiano la necessità del proprio automezzo perché proprietari di abitazioni o perché alloggiano in attrezzature ricettive ubicate in località distanti da Vulcano porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni;

Vista la nota n. 413-c/20-B del 9 aprile 1976, con la quale la prefettura di Messina ha espresso il parere che il termine iniziale del divieto di afflusso in parola, possa decorrere dal 1° luglio 1976;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1976 al 31 agosto 1976, è vietato l'afflusso nell'isola di Vulcano degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa.

Art. 2.

E' consentita una deroga al divieto di afflusso degli autoveicoli limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo di trasporto purché risultino proprietari di case o perché alloggiano in locali ricettivi posti in zone distanti da « Vulcano porto » ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola stessa, un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni.

Art. 3.

I contravventori del divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda di lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599;

Art. 4.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(7257)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Divieto di sbarco nell'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola stessa per il periodo estivo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero per il turismo e lo spettacolo e sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola e quelli appartenenti ai non residenti, siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visti gli atti n. 163 del 17 marzo 1976 della giunta municipale di Ischia, n. 49 del 5 marzo 1976 della giunta municipale di Barano d'Ischia, n. 76 del 9 marzo 1976 della giunta municipale di Casamicciola-Terme, n. 70 del 13 marzo 1976 della giunta municipale di Serra Fontana, n. 71 del 29 marzo 1976 della giunta municipale di Forio, n. 50 del 12 marzo 1976 della giunta municipale di Lacco Ameno, con le quali le suddette giunte hanno deliberato di chiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della sopracitata legge n. 599/1966, l'emissione del decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nell'isola di Ischia per la prossima stagione estiva, la seguente disciplina:

Per le autovetture:

1) divieto di sbarco nell'isola agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultino iscritte nei registri di popolazione stabile e nei ruoli comunali dell'imposta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi: dal 1° giugno al 29 luglio 1976; dal 21 agosto al 15 settembre 1976;

b) in tutti i giorni compresi nei periodi: dal 4 agosto al 20 agosto 1976;

Per i mezzi pesanti:

1) divieto di sbarco nell'isola nei giorni di:

a) sabato, domenica compresi nel periodo: dal 1° giugno al 15 settembre 1976;

b) in tutti i giorni feriali compresi nel periodo: dal 1° giugno al 15 settembre 1976 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali.

Dai predetti divieti vanno esclusi gli automezzi appartenenti a persone stabilmente residenti;

Visto l'atto del 15 aprile 1976, n. 0998, con il quale la prefettura di Napoli ha espresso il proprio parere;

Visto il parere espresso dall'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo nelle isole di Ischia e Procida del 28 marzo 1976, n. 62;

Ritenuto che può essere accolto tale parere che propone una disciplina pressoché uniforme;

Ritenuta l'opportunità di adottare per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato per il corrente anno, l'afflusso nell'isola di Ischia agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

Per le autovetture:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi: dalla data di emissione del presente decreto al 29 luglio 1976, dal 21 agosto al 15 settembre 1976;

b) in tutti i giorni compresi nel periodo dal 4 agosto al 20 agosto 1976.

Per i mezzi pesanti:

a) nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo: dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1976;

b) in tutti i giorni feriali compresi nel periodo: dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1976, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 ad eccezione degli automezzi destinati agli

approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali.

Art. 2.

I contravventori ai divieti, di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
SARTI

(7258)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omab, in Oggiono.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Omab di Oggiono (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Omab di Oggiono (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 settembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7418)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Nuova dipendenza dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) e modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe in New York.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963, registro n. 203, foglio n. 379, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas) alle dipendenze del consolato generale di 1ª classe d'Italia in New York;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Nassau (Bahamas), già dipendente dal consolato generale di 1ª classe d'Italia in New York, viene posta alle dirette dipendenze della cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Città del Messico.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di 1ª classe d'Italia in New York è modificata come segue: gli Stati di New York, Connecticut, New Jersey (parte orientale), Isole Vergini americane, Porto Rico ed i territori britannici delle Isole Bermude.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dal 1° luglio 1976.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro: RUMOR

(7338)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Nuova dipendenza del consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1411 del 17 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 30 dicembre 1965, con il quale veniva istituito un consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica) alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in San Salvador;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 2ª categoria in Kingston (Giamaica), già dipendente dall'ambasciata d'Italia in San Salvador, viene posto alle dirette dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Caracas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà decorrenza dal 1° luglio 1976.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro: RUMOR

(7339)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e conferma di un sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, relativo alla costituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione autonoma per il credito cinematografico;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 25 del vigente statuto della sezione predetta, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale;

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1972, con il quale sono stati nominati un sindaco effettivo e un sindaco supplente della sezione in parola;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo delle suddette cariche;

Decreta:

Il dott. Berardo Clemente è nominato sindaco effettivo e la dott.ssa Angela Maria Storaci è confermata sindaco supplente della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

I predetti resteranno in carica per visto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7347)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Visto l'art. 30 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Considerato che sono scaduti dalla carica il sindaco effettivo e il sindaco supplente, di nomina ministeriale, nominati con decreto 13 aprile 1973;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente del predetto istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. uff. Francesco Gallia e il dott. Nicolino Beretta sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese della Liguria, ente di diritto pubblico con sede in Genova.

I predetti dureranno in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Ricostituzione del comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ratificato con legge 11 marzo 1953, n. 159, che istituisce la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1965, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della cassa suddetta;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo e 23 dicembre 1973, relativi alla costituzione del comitato amministrativo della cassa per il triennio 1973-75;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto comitato, per scaduto triennio;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il comitato amministrativo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per il triennio 1976-78 è così costituito:

il Ministro per l'agricoltura e le foreste, presidente;

il sottosegretario di Stato, on. dott. Arcangelo Lobianco, con funzioni di vice-presidente;

i dirigenti generali dott. Renato Veneri e dott. Domenico Martucci, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il dirigente superiore dott. Walter Bitetti e il primo dirigente dott. Umberto Aprea, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: MARCORA

(7342)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione europea in materia di adozione di minori, adottata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

Il 25 maggio 1976, in base ad autorizzazione disposta con legge 22 maggio 1974, n. 357, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 21 agosto 1974, ha avuto luogo in Strasburgo il deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea in materia di adozione di minori presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

All'atto del deposito, il rappresentante italiano ha formulato le seguenti dichiarazioni:

a) Il Governo italiano, avvalendosi della facoltà prevista nell'art. 24, dichiara che intende applicare alla sola adozione speciale introdotta nell'ordinamento italiano con la legge 5 giugno 1967, n. 431, le disposizioni citate nel par. 1 dell'art. 24.

b) Il Governo italiano, avvalendosi della facoltà prevista nell'art. 25, dichiara che non intende applicare le disposizioni dell'art. 12, par. 3, che consentono a chiunque l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.

La convenzione, ai sensi dell'art. 21, comma terzo, entrerà in vigore, per l'Italia, il 25 agosto 1976.

(7213)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti

Con decreto ministeriale 1° giugno 1976, n. 302, è stata approvata la modifica all'art. 4 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Asti.

(7214)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1976, registro n. 27 Finanze, foglio n. 299, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 29 maggio 1970 dalla sig.ra Bonacci Amelia diurnista di quarta categoria, avverso il provvedimento 22 gennaio 1970, n. P3/29788, con il quale la predetta venne collocata nel ruolo organico della carriera ausiliaria ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

(7299)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Sariafos » dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Sariafos » concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7222)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Tepp Cano » dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Tepp Cano » concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7226)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Dikamon 72 » dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Dikamon 72 » concessa all'impresa Amonn fitochimica S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7215)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Tepp 20 » dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Tepp 20 » concessa all'impresa Amonn fitochimica S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7216)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Rhodiacuivre micronizzato 50% » dell'impresa Sodirodia S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Rhodiacuivre micronizzato 50% » concessa all'impresa Sodirodia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7217)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Acticupryl » dell'impresa Sodirodia S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Acticupryl » concessa all'impresa Sodirodia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7221)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Carbazinc micronizzato » dell'impresa Sodirodia S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Carbazinc micronizzato » concessa all'impresa Sodirodia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7218)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Ormonil » dell'impresa Amonn fitochimica S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Ormonil » concessa all'impresa Amonn fitochimica S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7219)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Afos » dell'impresa J. e A. Margesin S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Afos » concessa all'impresa J. e A. Margesin S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7224)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « E 605 » dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto 28 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « E 605 » concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7227)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Metasystox S » dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Metasystox S » concessa alla impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7223)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Metasystox » dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Metasystox » concessa all'impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7225)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Metasystox (i) » dell'impresa Bayer Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Metasystox (i) » concessa alla impresa Bayer Italia S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7220)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato « Lambrol » dell'impresa Montedison S.p.a.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1976 è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato « Lambrol » concessa all'impresa Montedison S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7228)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 117

Corso dei cambi del 22 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,75	847,75	847,98	847,75	847,85	847,70	848,10	847,75	847,75	847,75
Dollaro canadese	874 —	874 —	875 —	874 —	874 —	873,99	874 —	874 —	874 —	874 —
Franco svizzero	340,95	340,95	341 —	340,95	340,95	340,90	340,95	340,95	340,95	340,95
Corona danese	138,32	138,32	138 —	138,32	138,25	138,30	138,40	138,32	138,32	138,30
Corona norvegese	152,46	152,46	152,50	152,46	152,45	152,45	152,50	152,46	152,46	152,45
Corona svedese	190,05	190,05	190,50	190,05	190,10	190 —	190,13	190,05	190,05	190,05
Fiorino olandese	309,61	309,61	309,75	309,61	309,55	309,60	309,70	309,61	309,61	309,60
Franco belga	21,36	21,36	21,37	21,36	21,37	21,35	21,3825	21,36	21,36	21,35
Franco francese	178,69	178,69	178,25	178,69	178,65	178,65	178,70	178,69	178,69	178,70
Lira sterlina	1504,25	1504,25	1507 —	1504,25	1504,05	1504,20	1504,70	1504,25	1504,25	1504,25
Marco germanico	328,85	328,85	329,25	328,85	328,95	328,80	329,10	328,85	328,85	328,85
Scellino austriaco	12,49	12,49	12,50	12,49	12,48	12,45	12,4925	12,49	12,49	12,50
Escudo portoghese	45,929	45,929	45,80	45,929	45,94	45,90	45,97	45,929	45,929	45,92
Peseta spagnola	27,235	27,235	27,20	27,235	27,17	27,20	27,20	27,235	27,235	27,25
Yen giapponese	2,836	2,836	2,83	2,836	2,83	2,80	2,835	2,836	2,836	2,83

Media dei titoli del 22 giugno 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,275
» 5 % (Ricostruzione)	95,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	92 —
» 5 % (Città di Trieste)	91,40
» 5 % (Beni esteri)	90,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,225
» 5,50 % » » 1968-83	82,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,675
» 6 % » » 1970-85	83,50
» 6 % » » 1971-86	82,175
» 6 % » » 1972-87	82,050
» 9 % » » 1975-90	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,075
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,60
» poliennali 7 % 1978	89,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	88,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,050
» » 9 % 1980	87,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,925
Dollaro canadese	874 —
Franco svizzero	340,95
Corona danese	138,36
Corona norvegese	152,48
Corona svedese	190,09
Fiorino olandese	309,655
Franco belga	21,371
Franco francese	178,695
Lira sterlina	1504,475
Marco germanico	328,975
Scellino austriaco	45,949
Escudo portoghese	27,217
Peseta spagnola	12,491
Yen giapponese	2,835

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 23 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,75	848,75	848,50	848,75	848,75	848,70	848,90	848,75	848,75	848,75
Dollaro canadese	875,25	875,25	875 —	875,25	875,35	875,20	875,30	875,25	875,25	875,25
Franco svizzero	341,41	341,41	341,75	341,41	341,60	341,40	341,54	341,41	341,41	345,40
Corona danese	138,39	138,39	138,50	138,39	138,37	138,40	138,26	138,39	138,39	138,40
Corona norvegese	152,56	152,56	152,75	152,56	152,55	152,55	152,59	152,56	152,56	152,55
Corona svedese	190,31	190,31	190,50	190,31	190,30	190,30	190,27	190,31	190,31	190,30
Fiorino olandese	310,30	310,30	310,50	310,30	310,35	310,30	310,33	310,30	310,30	310,30
Franco belga	21,416	21,416	21,40	21,416	21,40	21,40	21,415	21,416	21,416	21,40
Franco francese	178,92	178,92	178,80	178,92	178,95	178,90	179 —	178,92	178,92	178,90
Lira sterlina	1505,60	1505,60	1505,75	1505,60	1505,30	1505,60	1505,40	1505,60	1505,60	1505,60
Marco germanico	329,65	329,65	329,53	329,65	329,85	329,60	329,75	329,65	329,65	329,65
Scellino austriaco	46,085	46,085	46 —	46,085	46,08	46,05	46,12	46,085	46,085	46,85
Escudo portoghese	27,225	27,225	27,20	27,225	27,20	27,22	27,20	27,225	27,225	27,22
Peseta spagnola	12,512	12,512	12,50	12,512	12,50	12,50	12,515	12,512	12,512	12,50
Yen giapponese	2,8485	2,8485	2,84	2,8485	2,84	2,84	2,8475	2,8485	2,8485	2,84

Media dei titoli del 23 giugno 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,200
» 5 % (Ricostruzione)	95,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	92 —
» 5 % (Città di Trieste)	91,400
» 5 % (Beni esteri)	90,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	83 —
» 9 % » » 1975-90	92,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,800
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,850
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,375
» poliennali 7 % 1978	89,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,050
» » 9 % 1980	87,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 giugno 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	848,825
Dollaro canadese	875,275
Franco svizzero	341,475
Corona danese	138,325
Corona norvegese	152,575
Corona svedese	190,29
Fiorino olandese	310,315
Franco belga	21,415
Franco francese	178,96
Lira sterlina	1505,50
Marco germanico	329,70
Scellino austriaco	46,102
Escudo portoghese	27,212
Peseta spagnola	12,513
Yen giapponese	2,848

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 365, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 25 marzo 1968 dal prof. Leoni Angiolo, avverso la riconferma e la proroga della nomina triennale disposta a favore dei professori Mainardi e Roberti presso l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Rimini.

(7358)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 362, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto, in data 7 giugno 1968, dal prof. Gabriele Labella, avverso il mancato completamento del suo orario di insegnamento nella sede di Campobasso.

(7359)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976, registro n. 31 Istruzione, foglio n. 366, è stato dichiarato irricevibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 8 maggio 1970 dal sig. Alisi Roberto per l'annullamento dell'atto deliberativo, pubblicato il 15 ottobre 1969, con il quale il consiglio di amministrazione dell'istituto professionale « L. Calamatta » di Civitavecchia ha dichiarato il sig. Maggi Luigi vincitore di un concorso ad un posto di vice magazziniere in prova, dallo stesso istituto bandito ed espletato in applicazione dell'art. 9 della legge 22 novembre 1961, n. 1282.

(7356)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976, registro n. 37 Istruzione, foglio n. 257, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Buccoliero Amerigo, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'opera dell'ateneo di Bologna con provvedimento 26 giugno 1972, n. 26071.

(7161)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di urbanista in prova nella carriera tecnica direttiva del genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del genio civile;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo, organico della carriera tecnica direttiva del genio civile sussistono posti vacanti che debbono essere assegnati mediante pubblico.

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1967, n. 698, che stabilisce che nel ruolo degli ingegneri del genio civile una aliquota dei posti deve essere riservata al personale urbanista per il reclutamento del quale debbono essere emanati separati bandi;

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1975, n. 21817, con il quale sono state determinate le aliquote di posti di organico riservati al personale urbanista;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero viene autorizzato, per obiettive ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi;

Ritenuto che non è stata ancora effettuata la ristrutturazione dei servizi di questa amministrazione e che, in dipendenza del lungo tempo trascorso senza potersi effettuare concorsi pubblici per essere in atto provvedimenti connessi alla rideterminazione dei ruoli organici in conseguenza del trasferimento alle regioni di personale e competenze, si verificano gravi carenze numeriche nei ruoli del personale di questa amministrazione per cui è urgente e inderogabile procedere a nuove assunzioni avvalendosi della consentita deroga in ordine al parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per il programma di esami ed in ordine, altresì, all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e, infine, stabilendo termini abbreviati per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti;

Considerato che sussistono vacanze per adempiere agli incombenzi di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai sensi del quale un sesto dei posti a concorso deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto di questa amministrazione con i requisiti dello articolo medesimo stabiliti;

Ritenuto che non è possibile fissare il diario e la sede delle prove scritte non essendo possibile prevedere il numero dei candidati al concorso, diario e sede che, pertanto, saranno stabilite con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di urbanista in prova nella carriera tecnica direttiva del genio civile (ruolo tecnico-direttivo).

Dei predetti dieci posti due sono riservati agli impiegati della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata, in possesso del titolo di studio prescritto nell'articolo seguente, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea in architettura;

b) laurea in ingegneria civile, sottosezione edile;

Inoltre gli aspiranti devono essere in possesso del diploma comprovante l'aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione di architetto ovvero di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria edile ovvero in architettura con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o di architetto;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) se abbia prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione del o dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

n) l'impegno di raggiungere in caso di nomina l'ufficio di questa amministrazione, avente sede nel territorio nazionale, che gli sarà indicato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non saranno accolte le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, né le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, né quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con successivo decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà fissato il diario e la sede delle prove scritte.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte e della sede in cui queste si svolgeranno almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sara dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avra ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento o libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alla lettera *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza e precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui allo art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima: certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 363

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Saranno oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

prova grafica di composizione urbanistica-architettonica (10 ore); prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano; svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con aggiunta di grafici e schizzi; svolgimento di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico sanitari; nello studio di un piano regolatore cittadino (5 ore).

COLLOQUIO

Il colloquio consisterà in una discussione orale sui temi precedentemente svolti, su argomenti inerenti ai temi previsti per le prove scritte e sulla materia urbanistica in generale.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di urbanista in prova nel ruolo del personale tecnico direttivo del genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . e di essere altresì in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli

impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, . . .

Firma . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di Liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonché dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615; art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nella provincia di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per *i mutilati o invalidi della sedicente repubblica* sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130, art. 2);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonché gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a cinquatacinque anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a cinquantacinque anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonché per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo **di età:**

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e *gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di* guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di ~~Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi~~ civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, *è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi* da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'atte-

stazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

10) I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente numero 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente numero 9) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(7305)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle prove scritte del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976, registro n. 17 Difesa, foglio n. 101, le prove scritte di esame del concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1976) stabilite nel bando di concorso per i giorni 18 e 19 giugno 1976, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, avranno luogo nell'aula magna dell'Ateneo Antonianum, viale Manzoni n. 1, Roma, nei giorni 28 e 30 giugno 1976.

(7627)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di alunno presso la scuola di storia moderna e contemporanea.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea, annessa all'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Visto il bando di concorso a un posto di alunno presso la predetta scuola (riservato a professori) degli istituti di istruzione secondaria, emanato dal presidente dell'istituto suddeto il 15 gennaio 1976.

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopra citato è composta come segue:

Presidente:

Saitta prof. Armando, presidente dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Membri:

Pontieri prof. Ernesto, già ordinario di storia moderna presso l'Università di Napoli, membro dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, accademico dei Lincei;

Sestan prof. Ernesto, già ordinario di storia moderna presso l'Università di Firenze, membro del consiglio direttivo dell'istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, accademico dei Lincei.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: PEDINI

(7310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 299 prot. n. 6697 in data 24 settembre 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei sottoindicati posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1973:

Castel del Rio, condotta capoluogo;
Crespellano, 2ª condotta, frazione Calcara;
Gaggio Montano, 1ª condotta;

Visto il successivo decreto n. 420 prot. n. 5682 in data 3 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1976, relativo alla costituzione e nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 419 prot. n. 5670 in data 2 dicembre 1975, con il quale è stato provveduto all'ammissione agli esami dei candidati in possesso dei requisiti prescritti;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità delle operazioni concorsuali, nonchè la legittimità degli atti stessi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 approvato con regio decreto 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Dei Ugo . . . punti 50,792 su 100
2. Gnudi Enrico . . . » 50,440 »
3. Perakis Giorgio . . . » 48,550 »
4. Torricelli Ernesto . . . » 41,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio ed a quelli dei comuni interessati.

Bologna, addì 18 maggio 1976

Il medico provinciale: MACCOLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero di protocollo e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1973, bandito con precedente decreto n. 299 prot. n. 6697 in data 24 settembre 1974;

Attesa la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso stesso, a seconda dell'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze delle condotte messe a concorso indicate da ciascun candidato nella domanda di ammissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

I sottonotati candidati classificatisi nell'ordine della graduatoria in premessa citata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Dei Ugo: Castel del Rio, condotta capoluogo;
2) Gnudi Enrico: Crespellano, 2ª condotta, frazione Calcara;
3) Perakis Giorgio: Gaggio Montano, 1ª condotta

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e affisso per otto giorni consecutivi agli albi di questo ufficio ed a quelli dei comuni interessati.

Bologna, addì 18 maggio 1976

Il medico provinciale: MACCOLINI

(7170)

OSPEDALE CIVILE « F.LLI BORSELLI » DI BONDENO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bondeno (Ferrara).

(7043)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(7381)

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

tre posti di aiuto di medicina generale di cui uno addetto al servizio di cardiologia, uno addetto alla divisione prima e uno addetto alla divisione seconda;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di medicina nucleare;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale e di ematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente di Treviglio (Bergamo).

(7586)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1976, n. 15.

Norme concernenti il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nella provincia di Trento ed adeguamento degli organici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 27 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il personale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione dei lavori pubblici operanti nella provincia di Trento, viene inquadrato, su domanda, nei ruoli della provincia autonoma di Trento.

Ai fini di cui al comma precedente gli interessati dovranno produrre domanda alla giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento avverrà collocando il personale di cui al primo comma in soprannumero nelle rispettive qualifiche, secondo le tabelle di equiparazione costituenti l'allegato *B* della presente legge e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma precedente.

Art. 2.

All'atto dell'inquadramento il personale immesso nei ruoli, carriera, qualifiche e parametri in base alla corrispondenza fissata nelle tabelle di equiparazione, conserva l'anzianità giuridica ed economica goduta nella qualifica di provenienza, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Qualora il personale di cui al comma precedente sia in godimento di un numero di aumenti periodici superiore a dieci quelli eccedenti saranno attribuiti nella misura del 2,50 per cento dello stipendio iniziale previsto per la qualifica o parametro provinciale d'inquadramento.

Al personale che verrà inquadrato nella qualifica di direttore di divisione ed equiparate sarà riconosciuta nella qualifica stessa un'anzianità pari a quella maturata complessivamente nelle qualifiche di primo dirigente, ispettore generale o direttore di divisione ad esaurimento e di direttore aggiunto di divisione ed equiparate, nonché nella preesistente qualifica statale di direttore di divisione ed equiparate.

Qualora l'anzianità così computata risulti superiore a quella richiesta dall'ordinamento provinciale per l'attribuzione della classe II di stipendio di direttore di divisione, l'eccedenza sarà considerata utile agli effetti dell'attribuzione degli aumenti biennali.

Al personale con qualifiche statali di consigliere o direttore di sezione ed equiparate, se più favorevole, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera direttiva, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di segretario capo ed equiparate o di coadiutore superiore ed equiparate, al quale, in applicazione del primo comma del presente articolo, competerebbe una retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se si fosse ancora trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti nella qualifica di inquadramento gli aumenti biennali necessari per assicurare una retribuzione pari o immediatamente superiore a quest'ultima.

Al personale che verrà inquadrato nella classe II di stipendio delle qualifiche di segretario principale ed equiparate o di coadiutore principale ed equiparate, l'anzianità di carriera eccedente i dodici anni sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.

Al personale che verrà inquadrato nella classe I di stipendio delle qualifiche di cui al comma precedente, l'anzianità di carriera eccedente i nove anni, sarà considerata utile ai fini dell'attribuzione della classe II di stipendio e degli eventuali successivi aumenti biennali.

Al personale delle carriere di concetto ed esecutiva con qualifiche statali di segretario ed equiparate o coadiutore ed equiparate, se più favorevole, sarà riconosciuta, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, l'intera anzianità di servizio maturata nella carriera di appartenenza.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di capo operaio, operaio scelto e usciere scelto, sarà riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità maturata nel parametro o nei parametri relativi alla corrispondente qualifica di provenienza.

Al personale che verrà inquadrato nelle qualifiche di operaio di I o II classe e usciere di II classe, sarà riconosciuta l'intera anzianità di servizio agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale. Se più favorevole, si procederà in primo luogo al conferimento della qualifica sulla base delle tabelle di equiparazione con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo e successivamente all'attribuzione della qualifica o parametro superiori, secondo i tempi di percorrenza previsti dalla vigente normativa provinciale, tenendo conto del disposto di cui al primo comma dell'art. 138 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 32, 33, 44, 50 e 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Qualora la retribuzione spettante per la nuova qualifica conseguita risulti inferiore a quella in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

All'atto dell'inquadramento del personale di cui ai commi precedenti, l'anzianità di servizio sarà riconosciuta limitatamente al servizio di ruolo, ivi compresi gli anni di servizio non di ruolo già riconosciuti dallo Stato.

Art. 3.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale di cui alle leggi provinciali 10 novembre 1975, n. 50, 22 dicembre 1975, n. 54 e 27 dicembre 1975, n. 55, nonché del personale di cui alla presente legge, gli aumenti periodici biennali inferiori a dieci, dovuti per effetto dell'inquadramento medesimo, sono calcolati nella misura prevista per il personale provinciale.

Art. 4.

I quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti e integrati con leggi provinciali 5 novembre 1975, n. 49, 10 novembre 1975, n. 50, 27 dicembre 1975, n. 55, e da ultimo con provvedimento legislativo recante « Norme concernenti il personale già dell'Istituto servizio sociale case per lavoratori (I.S.S.C.A.L.) e dell'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (I.S.E.S.) trasferito alla provincia autonoma di Trento », sono ulteriormente sostituiti dai quadri formanti l'allegato *A* alla presente legge.

Art. 5.

Al maggiore onere annuo di L. 1.290.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a decorrere dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 3.500.000.000 autorizzato con l'art. 21 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n. 12.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 20 aprile 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO A

QUADRO A 1. — RUOLO DEI DIRETTORI GENERALI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore generale	5	5

QUADRO A 2. — RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Segretario generale della giunta provinciale	1	
Ispettore generale	10	
Direttore di divisione	16	
Direttore di sezione / Consigliere	40	67
Carriera di concetto:		
Segretario capo	8	
Segretario principale	32	
Segretario	32	72
Carriera esecutiva:		
Coadiutore superiore	39	
Coadiutore principale	175	
Coadiutore	175	389
		528

QUADRO B. — RUOLO SPECIALE DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale Direttore della ragioneria	1	
Ispettore generale - Direttore dei servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali	1	
Direttore di divisione - Vice direttore della ragioneria	2	
Direttore di sezione di ragioneria / Consigliere di ragioneria	4	8
Carriera di concetto:		
Ragioniere capo	6	
Ragioniere principale	25	
Ragioniere	25	56
Carriera esecutiva:		
Contabile capo	2	
Contabile principale	6	
Contabile	6	14
		78

QUADRO C. — RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale - Ingegnere capo	1	
Ispettore generale	4	
Direttore di divisione - Ingegnere di divisione	8	
Direttore di sezione - Ingegnere di sezione / Consigliere - Ingegnere	22	
Consigliere - Geologo	1	36
Carriera di concetto:		
Geometra capo - Perito capo	16	
Geometra principale - Perito principale	70	
Geometra - Perito	70	156
Carriera esecutiva:		
Assistente tecnico superiore - Disegnatore superiore	5	
Assistente tecnico principale - Disegnatore principale	20	
Assistente tecnico - Disegnatore	20	45
		237

QUADRO D. — RUOLO SPECIALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	3	
Direttore di divisione	4	
Direttore di sezione / Consigliere	8	15
Carriera di concetto:		
Segretario capo	4	
Segretario principale	9	
Segretario	9	22
		37

QUADRO E. — RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	1	
~~Direttore di divisione~~	1	
Direttore di sezione		
Consigliere		9
Carriera di concetto:		
Segretario capo	2	
Segretario principale	7	
Segretario	7	16
Carriera esecutiva:		
Fattore azienda agricola		1
		26

QUADRO F. — RUOLO SPECIALE DELL'ISTRUZIONE

Parte I. — *Personale addetto a servizi provinciali*

Qualifich	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	2	
Direttore di divisione	6	
Direttore di sezione / Consigliere	12	20
Carriera di concetto:		
Segretario capo	3	
Segretario principale	10	
Segretario	10	23
		43

Parte II. — *Personale addetto a istituti statali di istruzione*

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera di concetto:		
Assistente a cattedre principale	11	
Assistente a cattedre	11	22
Carriera esecutiva:		
Aiutante tecnico principale	7	
Aiutante tecnico	7	14
		36

QUADRO G 1. — RUOLO SPECIALE DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI

Ruoli speciali	Posti	Totale
SEZIONE CHIMICA		
Carriera direttiva:		
Ispettore generale - Direttore	1	
Direttore di divisione - Coadiutore	2	
Direttore di sezione - Assistente Consigliere - Assistente	5	8
Carriera di concetto:		
Segretario capo - Analista preparatore di I classe	2	
Segretario principale - Analista preparatore di I classe Segretario - Analista preparatore di I classe	10	12
Carriera esecutiva:		
Coadiutore principale - Analista preparatore di II classe	2	
Coadiutore - Analista preparatore di II classe	2	4
SEZIONE MEDICA		
Carriera direttiva:		
Ispettore generale - Direttore	1	
Direttore di divisione - Coadiutore	1	
Direttore di sezione - Assistente Consigliere - Assistente	2	
Consigliere - Ricercatore aggregato	8	12
Carriera di concetto:		
Segretario capo - Analista preparatore di I classe	1	
Segretario principale - Analista preparatore di I classe Segretario - Analista preparatore di I classe	4	5
Carriera esecutiva:		
Coadiutore principale - Analista preparatore di II classe	2	
Coadiutore - Analista preparatore di II classe	2	4
		45

QUADRO G 2. — RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale - Direttore psichiatra	1	
Ispettore generale - Primario	10	
Direttore di divisione - Aiuto	10	
Direttore di sezione - Assistente Consigliere - Assistente	10	31
Ispettore generale - Igienista		1
Ispettore generale - Internista		1
Direttore di divisione - Analista		1
Direttore di divisione - Psicologo Direttore di sezione - Psicologo Consigliere - Psicologo		3
Ispettore generale - Sociologo	1	
Direttore di divisione - Sociologo	1	
Direttore di sezione - Sociologo Consigliere - Sociologo	3	5
Carriera di concetto:		
Assistente sociale capo	3	
Assistente sociale principale Assistente sociale	19	22
Segretario capo - Analista preparatore di I classe	1	
Segretario principale - Analista preparatore di I classe Segretario - Analista preparatore di I classe	2	3
Cappellano		1
Carriera esecutiva:		
Tecnico radiologo superiore	1	
Tecnico radiologo principale Tecnico radiologo	2	3
Coadiutore principale - Analista preparatore di II classe	1	
Coadiutore - Analista preparatore di II classe	1	2
Assistente sanitaria visitatrice superiore	2	
Assistente sanitaria visitatrice principale Assistente sanitaria visitatrice	10	12
		85

QUADRO G 3. — RUOLO SPECIALE DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Direttore medico		1
Carriera di concetto:		
Segretario capo - Caporeparto	1	
Segretario principale - Caporeparto	3	
Segretario - Caporeparto	3	7
Carriera esecutiva:		
Puericoltrice superiore	3	
Puericoltrice principale	13	
Puericoltrice	13	29
Coadiutrice sanitaria superiore	1	
Coadiutrice sanitaria principale Coadiutrice sanitaria	2	3
		40
Coordinatrice dei servizi (contrattuale)	1	
Cuoco (contrattuali)	1	
Aiuto cuoco (contrattuali)	1	3
		43

QUADRO G 4. — RUOLO SPECIALE DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale - Direttore del centro	1	
Direttore di divisione - Vice direttore	1	
Direttore di divisione - Psicologo Direttore di sezione - Psicologo Consigliere - Psicologo	5	7
Carriera di concetto:		
Consigliere di orientamento capo	1	
Consigliere di orientamento principale Consigliere di orientamento	4	5
		12

QUADRO G 5. — RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Consigliere - Direttore del servizio sociale	1	
Consigliere del servizio sociale	2	3
Carriera di concetto:		
Assistente sociale capo	2	
Assistente sociale principale Assistente sociale	15	17
		20

QUADRO G 6. — RUOLO SPECIALE DEI VIGILI SANITARI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera di concetto:		
Capo dei vigili sanitari		1
Carriera esecutiva:		
Vigile sanitario principale	6	
Vigile sanitario	6	12
		13

QUADRO G 7. — RUOLO SPECIALE DEI LITOGRAFI MECCANICI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera esecutiva:		
Litografo - Meccanico principale	4	
Litografo - Meccanico	4	8

QUADRO G 8. — RUOLO SPECIALE DEI VETERINARI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di divisione - Veterinario Direttore di sezione - Veterinario Consigliere - Veterinario		2

QUADRO G 9. — RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di sezione - Direttore	1	
Insegnante di IV classe Insegnante di III classe Insegnante di II classe Insegnante di I classe	5	6
Carriera di concetto:		
Insegnante di IV classe Insegnante di III classe Insegnante di II classe Insegnante di I classe	15	15
Carriera esecutiva:		
Istruttore di IV classe Istruttore di III classe Istruttore di II classe Istruttore di I classe	15	15
		36

QUADRO G 10. — RUOLO SPECIALE DEI BENI CULTURALI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione	3	
Direttore di sezione Consigliere	6	10
Carriera di concetto:		
Segretario capo	3	
Segretario principale	10	
Segretario	10	23
		33

	Posti	Totale
QUADRO H 1. — RUOLO DEGLI AUTISTI		
Capo autista	1	
Autista scelto	4	
Autista di I classe Autista di II classe	10	15
QUADRO H 2. — RUOLO DEI MECCANICI CAMIONISTI		
Capo meccanico camionista	1	
Meccanico camionista scelto	3	
Meccanico camionista di I classe Meccanico camionista di II classe	8	12
QUADRO H 3. — RUOLO DEGLI USCIERI - BIDELLI		
Capo usciere	1	
Usciere - Bidello scelto	20	
Usciere - Bidello di I classe Usciere - Bidello di II classe	110	131
QUADRO H 4. — RUOLO DEGLI INSERVIENTI		
Inserviente	60	60
QUADRO H 5 — RUOLO DEI CANTONIERI		
Capo cantoniere	12	
Cantoniere scelto	50	
Cantoniere di I classe Cantoniere di II classe	220	282
QUADRO H 6. — RUOLO DEGLI OPERAI		
Capo operaio	5	
Operaio scelto	20	
Operaio di I classe Operaio di II classe	85	110
QUADRO H 7. — RUOLO DEGLI INFERMIERI		
Capo sala infermiere	30	
Infermiere scelto	90	
Infermiere di I classe Infermiere di II classe	200	320
QUADRO H 8. — RUOLO DELLE INFERMIERE		
Capo sala infermiera	15	
Infermiera scelta	60	
Infermiera di I classe Infermiera di II classe	170	245
QUADRO H 9. — RUOLO DEGLI OPERAI DELLO OSPEDALE PSICHIATRICO PROV.LE DI PERGINE		
Capo operaio	5	
Operaio scelto	20	
Operaio di I classe Operaio di II classe	100	125
QUADRO H 10. — RUOLO DEGLI INSERVIENTI DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO PROV.LE DI PERGINE		
Inserviente	15	15
QUADRO H 11. — RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO		
Ispettore infermiere	1	
Vice ispettore infermiere	6	
Operaio di I classe Operaio di II classe	9	16
Capocuoco (contrattuali)	1	
Vice capocuoco (contrattuali)	1	
Capo fornaio (contrattuali)	1	3
Totale carriera ausiliaria		1.334
Totale generale		2.621

ALLEGATO *B*

TABELLE DI EQUIPARAZIONE

Carriera direttiva - Ruolo dei direttori generali

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Direttore generale	par. 742	Dirigente generale	

Carriera direttiva - Ruolo amministrativo

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Direttore di divisione:		Primo dirigente Ispettore generale ad esaurimento Direttore di divisione ad esaurimento Direttore aggiunto di divisione	
cl. II	par. 426		
cl. I	par. 387		
Direttore di sezione	par. 307	Direttore di sezione	par. 307
Consigliere	par. 257	Consigliere	par. 257 o par. 257
		Consigliere	par. 218 o par. 190

Carriera di concetto - Ruolo amministrativo

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Segretario capo	par. 370	Segretario capo, ragioniere capo	par. 370
Segretario principale:			
cl. II	par. 302	Segretario principale Ragioniere principale	par. 297
cl. I	par. 260		par. 255
Segretario:			
cl. II	par. 227	Segretario, ragioniere	par. 218
cl. I	par. 188		par. 178 par. 160

Carriera esecutiva - Ruolo amministrativo

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Coadiutore superiore	par. 245	Coadiutore superiore Marconista superiore Coadiutore meccanografo superiore	par. 245
Coadiutore principale:			
cl. II	par. 218	Coadiutore principale Marconista principale Coadiutore meccanografo	par. 218 o par. 213
cl. I	par. 188		par. 188 o par. 183
Coadiutore:			
cl. II	par. 168	Coadiutore Marconista Coadiutore meccanografo	par. 168 o par. 163
cl. I	par. 143		par. 143 o par. 133 par. 128 o par. 120

Carriera direttiva - Ruolo tecnico dei lavori pubblici

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Ispettore generale	par. 530	Dirigente superiore	
Ingegnere di divisione:		Primo dirigente Ispettore generale ad esaurimento Insegnante capo ad esaurimento Ingegnere capo aggiunto	
cl. II	par. 426		
cl. I	par. 387		
Ingegnere di sezione	par. 307	Ingegnere superiore	par. 307
Ingegnere	par. 257	Ingegnere	par. 257 par. 218

Carirera di concetto - Ruolo tecnico dei lavori pubblici

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Geometra e perito capo	par. 370	Geometra capo Disegnatore capo Ufficiale idraulico capo	par. 370
Geometra e perito principale:			
cl. II	par. 302	Geometra principale Disegnatore principale Ufficiale idraulico principale	par. 302
cl. I	par. 260		par. 260
Geometra e perito:			
cl. II	par. 227	Geometra Disegnatore Ufficiale idraulico	par. 227
cl. I	par. 188		par. 188 par. 160

Carriera esecutiva - Ruolo tecnico dei lavori pubblici

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Assistente tecnico e disegnatore superiore	par. 245	Assistente superiore	par. 245
Assistente tecnico e disegnatore principale:			
cl. II	par. 218	Assistente principale	par. 218
cl. I	par. 188		par. 188
Assistente tecnico disegnatore:			
cl. II	par. 168	Assistente	par. 168
cl. I	par. 143		par. 143 par. 128

Carriera ausiliaria Ruolo degli operai

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Capo operaio	par. 188	Operaio specializzato e sorvegliante idraulico capo Operaio specializzato e sorvegliante idraulico capo	par. 190 par. 165
Operaio scelto	par. 175	Operaio qualificato Sorvegliante idraulico	par. 173 par. 168
Operaio di I classe	par. 145	Operaio comune Operaio qualificato Sorvegliante idraulico	par. 153 par. 146 par. 143
Operaio di II classe	par. 135	Operaio comune Operaio comune Operaio qualificato Sorvegliante idraulico	par. 133 par. 115 par. 129 par. 127

Carriera ausiliaria - Ruolo degli uscieri - Bidelli

Qualifica provinciale		Qualifica di provenienza	
Capo usciere	par. 188		
Usciere scelto	par. 175	Commesso capo e agente tecnico capo Commesso capo e agente tecnico capo	par. 165 par. 143
Usciere di I classe	par. 145		
Usciere di II classe	par. 135	Commesso e agente tecnico Commesso Commesso	par. 133 par. 115 par. 100

(6118)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761670)